



Newsletter #04 2018

Pensare in modo
connesso per raggiungere
l'obiettivo.



RESIDENZA FISCALE CH - IT

Nel corso degli ultimi anni in Svizzera, ed in particolare in Canton Ticino, abbiamo assistito all'arrivo di un consistente numero di italiani che hanno deciso di trasferire la propria residenza in territorio elvetico.

Il trasferimento della residenza, oltreché una "scelta di vita" è fondamentale ed estremamente delicato sotto il profilo fiscale.

Spesso, nonostante il trasferimento della residenza in Svizzera, alcuni contribuenti mantengono nel Bel Paese, come si vedrà a breve, **"legami" economici o affettivi** che potrebbero essere una vera e propria "spada di Damocle" per il contribuente stesso.

Altro aspetto, talvolta trascurato, è l'**iscrizione all'AIRE** dei contribuenti italiani trasferiti in Svizzera: tale iscrizione, seppur di carattere meramente "burocratico", è la "*condicio sine qua non*" e per cessare l'assoggettamento all'imposizione fiscale italiana (concetto ribadito dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze intercorse negli anni).

Qualora tale adempimento sia stato correttamente espletato sarà comunque necessario tenere in considerazione quello che il contribuente rilocalizzato "lascia in Italia": **un'eccessiva presenza di legami economici o affettivi potrebbe portare il fisco italiano a contestare l'effettivo trasferimento in Svizzera riattraendo il contribuente stesso a tassazione italiana con conseguenze non di poco conto.**

Si pensi ad esempio a quei contribuenti italiani trasferitisi in Svizzera per lavoro che abbiano mantenuto

in Italia la propria famiglia, abbiano il possesso permanente di un'abitazione in Italia, oppure ancora quei contribuenti che abbiano legami di tipo economico quali ad esempio la detenzione di partecipazioni in società italiane, cariche societarie, ecc...

Nel caso in cui il fisco italiano riscontrasse tali elementi (*rectius* **indizi**) avrà la possibilità di contestare l'effettivo trasferimento in Svizzera.

In aggiunta si ricorda che **la Svizzera, ormai paese "fiscalmente trasparente e collaborativo"** permane (*ingiustamente, ndr*) nella Black List italiana per l'imposta sul reddito delle persone fisiche: ciò comporta la c.d. **"inversione dell'onere della prova"** pertanto, una volta che il fisco italiano avrà appurato la sussistenza dei sopra citati indizi di residenza (richiesti ai contribuenti anche attraverso formulari inviati agli stessi) sarà onere del contribuente provare l'effettività del trasferimento con ogni mezzo disponibile.

In conclusione, in occasione del trasferimento in Svizzera, sarebbe opportuno, nel limite del possibile, tagliare qualsivoglia "ponte" con il Bel Paese al fine di evitare contestazioni da parte del fisco italiano che, seppur in alcuni casi possano essere considerate "prive di valide ragioni", comportano per il contribuente l'onere di difendersi con il rischio di dover arrivare sino alla Suprema Corte (anticipando le maggiori imposte accertate, interessi e sanzioni già nei primi due gradi di giudizio) prima di vedersi riconosciuta l'effettività del trasferimento.

PM Consulenze SA rimane a Vostra disposizione per valutare i singoli casi e problematiche connesse.

Stefano Bassan - stefano.bassan@pmconsulenze.ch



MANDATO PRECAUZIONALE

Chi a seguito di un infortunio o di una grave malattia non può più provvedere a se stesso e non è più capace di discernimento necessita dell'aiuto di terzi.

Strumento maggiormente diffuso nella Svizzera interna, **il mandato precauzionale** ad oggi conosce una scarsa diffusione in Ticino.

L'importanza di tale strumento è sempre più

marcata e ciò in ragione del continuo mutamento sociale: **aumenta l'aspettativa di vita e con esso anche il rischio di malattie legate all'invecchiamento** (si pensi ad esempio alla sindrome di Alzheimer), aumenta il numero di persone che viaggiano per il mondo (si pensi ai direttori commerciali, manager d'azienda, ecc...) **con conseguente aumento dei rischi correlati** (es. incidenti di viaggio), si pensi al numero crescente di interventi operatori.

Al verificarsi di tali eventi ed in assenza di mandato precauzionale il patrimonio del soggetto coinvolto si viene a trovare in una fase di **"congelamento"** che potrebbe avere conseguenze negative sullo stesso.

Si pensi ad esempio ad un soggetto che a seguito di un incedente non è più in grado di amministrare le sue quote societarie: quale sarà il destino della società? Come potrà la stessa continuare la sua normale operatività? O ancora: chi si prenderà cura dell'amministrazione degli asset immobiliari? Le casistiche sono molteplici.

Attraverso il mandato precauzionale ogni privato può garantire che, nel caso subentri un'incapacità di discernimento, un terzo soggetto subentri a lui per l'amministrazione del suo

patrimonio e il disbrigo delle pratiche di natura fiscale, amministrativa, societaria, ecc...

Il mandato precauzionale può essere conferito ad una persona fisica o giuridica senza particolari restrizioni riguardo le qualifiche professionali. Tuttavia, al fine di garantire la massima professionalità, indipendenza e competenza nell'espletamento del mandato è consigliabile procedere con la nomina di un soggetto idoneo quale ad esempio un fiduciario, un avvocato o una banca.

L'estensione del mandato precauzionale non è determinata dalla legge: esso può quindi essere un mandato "generico" ossia ad ampio raggio o viceversa "limitato" all'amministrazione di determinati affari.

Per la sua costituzione è necessario un atto olografo del mandante o un atto pubblico e successiva iscrizione nel registro di stato civile.

Al verificarsi dell'incapacità di discernimento **l'autorità di protezione degli adulti** si informa presso l'ufficio di stato civile se sussiste un mandato precauzionale.

Appurata l'idoneità del mandante ad assumere la funzione, l'autorità di protezione degli adulti emetterà una misura ufficiale e darà il via all'entrata in vigore del mandato precauzionale.

Come si può evincere, tale strumento giuridico consente ex ante **la nomina di una persona di fiducia**: in assenza di un mandato precauzionale il soggetto incaricato dell'amministrazione, curatore, sarà nominato d'ufficio.

PM Consulenze SA è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed assumere il ruolo di mandatario nell'ambito del mandato precauzionale.

Stefano Bassan - stefano.bassan@pmconsulenze.ch



FISCALITÀ CRIPTOVALUTE

A seguito della diffusione nell'utilizzo delle criptovalute si è reso necessario definire – in assenza di direttive federali specifiche – la prassi per la tassazione in ambito di imposte sulla sostanza e sul reddito. In data 28 febbraio 2018 la Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino ha comunicato la prassi per il trattamento fiscale delle criptovalute, stabilendo i criteri generali e delegando le particolari casistiche ad

un confronto diretto con la divisione o con gli uffici circondariali competenti.

Per ciò che attiene ai **privati contribuenti** le criptovalute appartengono - di principio - alla sostanza privata, sono da considerare come **valute estere** e conseguentemente imponibili. Devono figurare nella rubrica "Elenco titoli e di altri collocamenti di capitale" o, in subordine, nella rubrica «Numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli preziosi» e supportate da un'autocertificazione allegata consuntiva delle valorizzazioni. Per le stesse fanno stato **le conversioni in CHF** espresse nelle principali valute (USD o EUR) alla fine del periodo fiscale; per il Bitcoin (e altre principali) l'AFC ha introdotto un listino ufficiale mentre per le restanti l'attuale prassi prevede l'estrazione del valore al 31.12 dalle principali piattaforme di diffusione dati.

Con riferimento alle imposte sui redditi, l'acquisto/vendita di criptovaluta è un'operazione comparata al «cambio valuta». La natura del risultato è un **utile/perdita di sostanza mobiliare**; la plusvalenza è quindi esente da imposta e le rispettive perdite non deducibili, ad eccezione che si configuri **un'attività**

lucrativa indipendente secondo i disposti della Circolare AFC n. 36 del 27 luglio 2012 – “Quasi commercio di titoli” – **applicabile anche alle criptovalute.**

In presenza di **un'attività di impresa** il reddito conseguito concorre alla formazione dell'utile d'esercizio, le perdite sono però ammesse in deduzione, oltre che valere la riportabilità fiscale per 7 anni. Il reddito è soggetto ad imposta (art. 17 cpv. 2 LT, art. 18 cpv. 2 LIFD) mentre la disponibilità di criptovaluta alla fine del periodo fiscale appartiene alla **sostanza commerciale** del contribuente e va esposta in dichiarazione alla cfr. 31.2, ai fini dell'imponibilità.

E' opportuno segnalare che **indipendentemente dall'obbligo** di tenere una contabilità commerciale, il contribuente dovrà produrre documenti appropriati che permettano di determinare in modo **completo e affidabile** il reddito e la sostanza commerciale.

In tema di **società di capitali**, i casi possono essere diversificati e verosimilmente comportare una **disamina preventiva** da parte dell'ufficio. Tra le possibili attività citiamo il mining, di principio imponibile, così come il provento di una ICO, per il quale però l'autorità fiscale a conseguimento di uno specifico **ruling**, potrebbe riconoscere un ammortamento fiscale del ricavo proveniente dalla raccolta di capitali, in rapporto alle tempistiche di sviluppo del progetto.

La prassi è ancora recente e vi sono ancora molti aspetti da chiarire. Inoltre permane il rischio latente della riqualificazione del contribuente privato a commerciante professionale in titoli; la giurisprudenza del TF **ha reso sempre più difficile la possibilità di realizzare un utile esente da imposta.**

PM Consulenze SA è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza negli ambiti oggetto del presente intervento.

Marco Martini - marco.martini@pmconsulenze.ch

CASE HISTORY



Intellectual Property (IP) Activity in CH, EU and World

Renewals in CH, EU and Worldwide

Swiss, European and Italian Trademark and Design Representative

Proprietà Intellettuale (P.I.) in CH, EU e mondo

Rinnovi in CH, EU e in tutto il mondo

Mandatario abilitato in CH, EU e IT per marchi e disegni

Viale Carlo Cattaneo 23
6900 Lugano, CH

e-mail: info@oritipatents.ch
website: www.oritipatents.ch

tel.: +41 (0)91 921 39 76
fax: +41 (0)91 921 39 77

Franco Oriti di ORITI PATENTS, Lugano

Il Dr. Franco Oriti è attivo nel mondo della P.I. dal 1991 e ha una vasta esperienza nel deposito, salvaguardia, monitoraggio e mantenimento della P.I. in Svizzera e, tramite fidati corrispondenti locali, in Italia, Europa e nel mondo.

Il Dr. Oriti è a disposizione tramite il nostro Studio per consigliarvi, rappresentarvi e in diverse giurisdizioni in materia di brevetti d'invenzione, marchi d'impresa e disegni industriali.

Un brevetto d'invenzione è un dispositivo, un metodo, una composizione o un processo unico o nuovo che porta al progresso tecnologico e per gli inventori è fondamentale proteggere la loro creazione dalla copia e dall'uso improprio.

Un marchio d'impresa è un segno distintivo che permette di distinguere ai consumatori i propri prodotti e servizi da quelli della concorrenza.

Un disegno industriale è la creazione di prodotti (o parte di prodotti) caratterizzata appunto da linee, superficie e dal materiale utilizzato. Possono essere oggi anche tridimensionali.

Perché è importante proteggere la Proprietà Intellettuale in Svizzera?

La Svizzera è un paese piccolo ma tra i più ricchi, efficienti e innovativi. Anche per il 2017 risulta essere il paese più innovativo al mondo. Questo è un importante motivo per cui la P.I. dovrebbe essere presa in considerazione anche per essere depositata sul territorio elvetico.

Perché è importante proteggere la P.I. in Europa?

L'UE ha oltre 400 milioni di abitanti possibili acquirenti di beni e servizi. E' un mercato di notevole importanza dove circola una sola moneta ed è facile confrontarsi con la concorrenza, dove merci, servizi, capitali e persone possono girare liberamente al suo interno.

Perché è importante proteggere la P.I. nel Mondo?

Occorre distinguere i brevetti dai marchi. I brevetti di solito si depositano nei paesi ricchi mentre i marchi in oltre 200 paesi. Per esempio per il marchio Levi's o Coca Cola, ha senso depositarli anche nei paesi più piccoli e nelle isole più remote della Terra poiché rinnovandoli ogni 10 anni possono esistere in eterno. Mentre i brevetti, che sono innovazioni, durano al massimo 20 anni ed è consigliabile depositarli solo nei paesi ricchi e ad alta densità di popolazione.



 SHARE TO FACEBOOK

 SHARE TO TWITTER

 FORWARD EMAIL



PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano
Switzerland